



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso seguente

SENTENZA 387/2024

nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. **68571**,
depositato il 5 novembre 2021, proposto da:

F. M., c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
Tommaso Montorsi con studio in Modena, Via Cesare Battisti n. 5, ed
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di PEC
tommaso.montorsi@ordineavvmodena.it

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del suo
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana
G. Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 25 ottobre 2024, come da verbale di
udienza;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente F. M. ha premesso:

a)- di essere un Ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniente dalla
categoria dei Luogotenenti Carica Speciale;

b)- di essere risultato vincitore del primo concorso per Ufficiali ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri conseguendo, solo al termine della carriera, una progressione sfociata nel ruolo Ufficiali straordinari ad esaurimento;

3)- a seguito della cessazione del servizio presso l'Arma, il ricorrente risulta titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità INPS;

4)- la progressione intervenuta al termine della propria carriera ha comportato un minore livello di quiescenza all'atto della cessazione dal servizio, e ciò per la rinvenuta applicazione di parametri pensionistici inferiori a quelli già maturati nella categoria di provenienza, vale a dire nel grado di Luogotenente C.S. dei Carabinieri.

Tanto premesso, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 e invocando precedenti giurisprudenziali favorevoli, dopo avere esposto le proprie argomentazioni in modo articolato, ha formulato le seguenti conclusioni:

-annullare il trattamento pensionistico attribuito al ricorrente con determina di pensione, in data 19.05.2020, emessa dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione provinciale di Chieti, nella parte in cui non prevede l'applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio;

- accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, con

applicazione di ogni beneficio economico che l'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede a partire dal comma 1, avendo militato dalla data del 24.03.1980 e fino al 30.12.2017 nella categoria dei Sottufficiali dei Carabinieri, e con riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;

- condannare l'amministrazione intimata alla conseguente rideterminazione e/o riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e al riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;

con vittoria di spese di lite.

2)- L'INPS ha evidenziato che il trattamento pensionistico di cui il ricorrente è titolare è stato liquidato a decorrere dal 07.06.2020 con il sistema retributivo in quanto alla data del 31.12.1995 lo stesso aveva maturato un'anzianità contributiva superiore a 18 anni; ha prospettato una diversa interpretazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 anche alla luce di taluni precedenti giurisprudenziali; ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

3)- Dopo lo scambio di memorie, all'udienza del 25 ottobre 2024, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando ex art. 167, comma 1, c.g.c. giorni sessanta per il deposito della sentenza.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

1)- Il Giudice, consapevole della presenza di orientamenti giurisprudenziali

contrastanti, puntualmente richiamati dalle parti in causa, ritiene di aderire a quello espresso da questa Sezione nella sentenza n. 90/2023 e dalla Sezione di appello per la Regione siciliana nella sentenza n. 32/A/2023 e n. 75/2024 su casi analoghi a quello odierno.

Invero, è emerso che il ricorrente, già Luogotenente dei Carabinieri, divenuto Ufficiale negli ultimi anni della sua carriera, gode di trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo, poiché alla data del 31 dicembre 1995 aveva già maturato diciotto anni di servizio. Il ricorrente si duole del fatto che il trattamento pensionistico quantificato e riconosciutogli dall'INPS è inferiore a quello che sarebbe stato conseguito, se il medesimo ricorrente fosse rimasto nel ruolo dei Sottufficiali e, quindi, in un grado inferiore rispetto a quello di Ufficiale acquisito a seguito di concorso; ravvisa pertanto una violazione dell'art. 54, comma 8, del DPR 1092/1973.

2)- Ciò premesso, il Giudice osserva che la questione di diritto oggetto dell'odierno giudizio riguarda l'interpretazione che viene affermata dal ricorrente circa l'art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973, per cui per i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema retributivo, come quello in esame, il punto di partenza di ogni calcolo è costituito dalla retribuzione pensionabile alla cessazione; tale criterio, tuttavia, -ad avviso del ricorrente- troverebbe un limite nel principio dettato dalla disposizione normativa ora citata per il quale “ *In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio*”.

In particolare, il ricorrente, che ha conseguito la pensione con il sistema retributivo, deduce che la riportata disposizione abbia natura precettiva e di

sistema, obbligando l'interprete a dare prevalenza al criterio per cui non è consentito un trattamento pensionistico inferiore a quello che il militare avrebbe ottenuto nel grado inferiore.

Secondo parte ricorrente, tale soluzione sarebbe l'unica possibile nel rispetto del principio di immutabilità in peius della prestazione pensionistica, nonché, più in generale, con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e, prima ancora, con il canone logico di identità e di non contraddizione che non può non informare un sistema ordinamentale coerente.

3)- Il Giudice osserva che l'ordito normativo tracciato dal d.p.r. n. 1092/1973 alla luce della normativa sopravvenuta e specificamente dalla legge 335/1995 risponde a principi ispirati da una politica previdenziale che poggia su presupposti assai diversi rispetto al regime previgente. Occorre ricordare che il d.p.r. n. 1092 del 1973 nasce con l'obiettivo dichiarato di realizzare una riforma generale che ha apportato notevoli modificazioni al regime pensionistico statale vigente all'epoca.

La riforma contenuta nella legge 335/1995, a sua volta, incidendo profondamente sul sistema pensionistico, ha introdotto tre fasce o sistemi pensionistici per i dipendenti pubblici, secondo la seguente disciplina:

a) per i nuovi assunti dal 1996, il calcolo della futura pensione sarebbe stato effettuato interamente con il nuovo metodo "contributivo";

b) per tutti i dipendenti statali, che al 31.12.1995 avevano maturato 18 anni di anzianità, veniva mantenuto interamente il sistema di calcolo retributivo di cui al d.P.R. 1092/73;

c) per i dipendenti statali che invece, a conto dati, avevano avuto meno di 18

anni, veniva previsto il cd “sistema “misto”, per effetto del quale le anzianità a partire dal 1996 e sino alla cessazione del servizio sarebbe state calcolate con metodo contributivo, mentre per le anzianità di servizio maturate sino al 1995, la pensione sarebbe stata calcolata con il precedente sistema retributivo di cui al DPR 1092/1973.

4)- E’ rimasto irrisolto a livello legislativo il problema legato alla lettura combinata dei due testi, per i quali si rende necessaria un’interpretazione unitaria costituzionalmente orientata. Ciò premesso, va osservato che l'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, nello stabilire i criteri di definizione delle pensioni secondo i principi retributivi e contributivi, inequivocabilmente si rivolge alla platea indistinta dei “lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6”, senza incidere in alcun modo sull'impianto sistemico ma diversificato fra civili e militari del decreto del 1973.

Ad avviso di questo Giudice, ciò implica che deve essere seguita la tesi in base alla quale l'articolo 54 del DPR 1092/1973, entrato in vigore quando per il calcolo delle pensioni era solamente vigente il sistema retributivo puro, non può essere letto isolatamente, ma deve essere interpretato alla luce delle innovazioni fondamentali introdotte dalla legge numero 335 del 1995. Tale legge -come già spiegato-, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ha previsto per tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato una anzianità inferiore ai 18 anni, un sistema di calcolo misto della pensione comportante la sommatoria di una quota retributiva, rapportata alla anzianità effettivamente acquisita al 31 dicembre 1995 e di una quota contributiva riferita alle anzianità maturate in epoca successiva.

La ratio legis del legislatore del 1995 si poggia sul concetto in ordine al quale il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo è destinato ad avvenire in modo graduale.

La stessa legge n. 335/1995, poi, fa espresso riferimento - nel definire all'art. 1, comma 12, la composizione del quanto pensionistico - prima alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 e poi alle “ulteriori anzianità contributive” calcolate secondo il sistema contributivo, intendendo, di tutta evidenza, periodi differenti rispetto alle “anzianità acquisite”.

5)- In sintesi, il punto di partenza di ogni calcolo, nel sistema retributivo, è costituito dalla base pensionabile alla cessazione che è, nella specie, quella maggiore propria del ruolo degli Ufficiali, in cui lo stesso ricorrente è transitato per coerente. Ciò è coerente al principio secondo cui ai fini dell'applicazione del regime pensionistico rileva lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente

Pertanto, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, era in possesso di una anzianità contributiva superiore ad anni 18, non possono applicarsi i commi 1 e 2 dell'art. 54 DPR. La norma, infatti, si applica esclusivamente al personale militare che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva una anzianità inferiore ad anni 18, con conseguente attribuzione del regime contributivo alla quota di pensione spettante a decorrere dal 1° gennaio 1996 (articolo 1, comma 12, Legge 8 agosto 1995 n. 335).

Ne deriva che il trattamento pensionistico del ricorrente è estraneo alla applicazione dell'art. 54 commi 1 e seguenti, perché lo stesso è stato calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995, attribuendo

la quota retributiva fino al 31 dicembre 2011.

Dopo tale data, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (c.d.

Legge Fornero), il regime previdenziale di tipo contributivo è stato esteso

anche a coloro che, come il ricorrente, avevano maturato una anzianità

contributiva superiore a 18 anni alla data limite del 31 dicembre 1995.

La soluzione deve tener conto anche della lettera dell'art. 54, comma 6 del

dpr 1092/1973. Tale comma 6 estende ai sottufficiali dei Carabinieri (con la

maggiorazione del 3,60%) la disciplina speciale del comma 5 (riferita ai

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica) che prevede un

aumento dell'1,80 per i sottufficiali collocati in congedo prima del

compimento del limite di età previsto per le cessazioni dal servizio; tale

ipotesi non ricorre nel caso in esame,.

La richiesta di rideterminazione della pensione con applicazione del

coefficiente speciale del 3,60% non potrebbe, comunque, essere accoglibile

essendo riferibile a situazione totalmente diversa.

Infatti, la limitazione della speciale aliquota annua del 3,60% ai collocamenti

in quiescenza prima dei previsti limiti di età persegue una finalità

eminentemente perequativa nei confronti dei sottoufficiali che, essendo

collocati in quiescenza prima del limite massimo di età, non riescono a

conseguire la pensione massima.

Le argomentazioni svolte dal ricorrente, pertanto, non convincono neppure

sotto il profilo della lamentata disparità di trattamento, che appare

ragionevole.

Va aggiunto che le varie norme succedutesi nel tempo son volte ad evitare,

specie nel passaggio da un sistema di calcolo ad un altro, che si realizzi un

incremento del trattamento pensionistico. Tale eventualità sarebbe contraria alla generale finalità di contenimento della spesa pubblica sottesa a tutte le riforme che hanno interessato il sistema negli ultimi anni, tenendo conto del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie.

L'interpretazione qui prospettata, dunque, trova conforto anche nella salvaguardia del principio dell'equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost., che va letto anche sotto il profilo dell'equità intergenerazionale, di modo che sia assicurata la sostenibilità del sistema previdenziale in una logica di bilanciamento tra tutela previdenziale e solidarietà sociale.

In altri termini, nella fattispecie occorre tener conto dell'intera disciplina applicabile e non di alcune norme che sono riferibili a situazioni e regimi diversi da quello in causa, prendendo in considerazione l'evoluzione del sistema pensionistico che ha interessato anche il comparto cui apparteneva il ricorrente.

6)- Va altresì rammentato la regola fondamentale per cui in materia pensionistica assume rilievo decisivo lo stato giuridico posseduto dal dipendente al momento del pensionamento, con applicazione della normativa al tempo vigente (Cfr. Corte conti, Sez. giur. Marche, 60/2022); pertanto, l'INPS ha correttamente applicato nella liquidazione della pensione del ricorrente le basi pensionabili e le relative aliquote differenziali di rendimento pertinenti alla qualifica di Ufficiale rivestita all'atto del pensionamento.

In conclusione, il ricorso va respinto.

L'esistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione

	10	
	integrale delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa	
	ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:	
	-rigetta il ricorso;	
	-compensa le spese di lite;	
	-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi	
	dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il	
	deposito della sentenza;	
	-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei	
	dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del	
	ricorrente e in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a	
	soggetti diversi dalle parti.	
	Così deciso in Palermo, in data 25 ottobre 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
	di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del	
	ricorrente.	
	Palermo, 25 ottobre 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 dicembre 2024

Pubblicata il 31 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente

provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi

di F.M. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 31 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)